

CAPITOLO I Compravendita di fondi rustici

Art. 1 - Caparra

Nei contratti di compravendita di fondi rustici (terreni e fabbricati) o loro singole parti viene corrisposto all'atto preliminare, a titolo di caparra, una somma non inferiore al 10% del prezzo pattuito.

Art. 2 - Spese

Le spese per il rogito notarile e quelle per la misurazione e il frazionamento sono a carico del compratore al quale compete la scelta del notaio.

Art. 3 - Mediazione

La tariffa di mediazione per la compravendita dei fondi rustici è del 2% dal venditore e del 2% dal compratore.